

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALUMNI DEL POLITECNICO DI BARI MODIFICATO DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19/06/2017.

Art.1

L'Associazione Alumni del Politecnico di Bari, è una libera associazione, senza fini di lucro, di durata illimitata, ai sensi degli artt. 18 della Costituzione e 36-38 del Codice Civile. Essa ha sede in Bari, in via Amendola 126/B, presso il Politecnico.

Art.2

L'Associazione si propone di: a) stabilire e mantenere relazioni fra i soci anche con la creazione di una sezione dedicata sul portale del Politecnico; promuovere iniziative in loro favore e svolgere attività culturali; b) promuovere l'interesse dei soci alla vita del Politecnico anche cooperando con le autorità accademiche; c) contribuire all'inserimento dei laureati e diplomati del Politecnico nel mondo del lavoro.

Art.3

Per tali motivi, qualunque modifica sostanziale dello scopo e dell'oggetto dell'Associazione, dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria degli associati con parere favorevole del Comitato Direttivo del Politecnico di Bari; tale parere sarà rilasciato in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta.

Art.4

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati l'Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa

- a) realizzare iniziative culturali, anche di interesse professionale, artistiche, ricreative, e sportive al fine di diffondere i tradizionali valori di indipendenza, etica, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e tensione alla qualità, responsabilità sociale;
- a) tenere un archivio digitale, con i curricula aggiornati (a cura degli stessi affiliati) di tutti i laureati e diplomati del Politecnico, segnalare i nominativi dei soci a Società o Enti che ne facciano richiesta;
- b) informare i soci sulle attività dell'Associazione e del Politecnico;
- c) promuovere gli incontri, lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni ;
- d) collaborare con le Autorità Accademiche e amministrative del Politecnico di Bari per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti, degli Alumni e dei Soci
- e) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo del Politecnico di Bari con particolare riferimento alla Offerta Formativa, agli Studenti (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, altri corsi), Ricerca;
- f) partecipare ad istituzioni o manifestazioni culturali di particolare interesse tecnico-scientifico;
- g) stabilire collegamenti con analoghe associazioni italiane ed estere;
- h) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore del Politecnico di Bari, con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;
- i) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale del Politecnico di Bari, anche attraverso premi e benemerenze;
- l) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci .

Art. 5

L'Associazione potrà, inoltre, ai fini del conseguimento dello scopo associativo svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

Art. 7 - L'Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 8 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato

Art. 9 - I Soci sono distinti in:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Vitalizi
- e) Onorari e Benemeriti
- f) Studenti
- g) Docenti

Art.10

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione Alumni. Sono soci Ordinari tutti gli Alumni, ovvero coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea, una laurea, una laurea specialistica, una laurea magistrale, un master (di 1° e 2° livello), un dottorato di ricerca o utilmente concluso un corso di durata non inferiore ad un anno accademico presso il Politecnico di Bari in qualsiasi momento questo sia avvenuto, nonché coloro che hanno conseguito la Laurea in Ingegneria presso l'Università degli Studi di Bari prima della istituzione del Politecnico di Bari, ammessi all'Associazione dal Comitato Direttivo ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 11

Sono Soci Sostenitori i Soci ordinari che abbiano versato la quota associativa annuale addizionale nella misura minima definita dal Consiglio di Amministrazione, oppure le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche anche se non hanno conseguito presso il Politecnico di Bari un titolo come previsto dal precedente art. 10, che hanno contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione.

Art. 12

Sono Soci Vitalizi i Soci ordinari che abbiano versato un contributo una tantum, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo del Socio vitalizio ha validità per tutta la vita dell'Associato.

Art. 13

Sono Soci Onorari o Benemeriti verso l'Associazione, equiparati ai Soci Vitalizi. le persone fisiche, anche se non hanno conseguito presso il Politecnico di Bari un titolo come previsto dal precedente art. 10, che vengono designate dal Comitato Direttivo, con apposita delibera, su proposta del Presidente.

Art.14

Sono Soci Docenti tutti coloro che hanno raggiunto la "tenure" (ordinari, associati e ricercatori) o sono in "tenure track" ("assistant professor" in predicato di raggiungere la "tenure"): a queste categorie possono essere aggiunti nominativi specifici di docenti a contratto, "adjunct", "affiliate professor" e "lecturer", su specifica proposta del Rettore approvata dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

Art. 15

La qualifica di Socio non è trasmissibile e si perde:

- per dichiarazioni mendaci all'atto di presentazione della domanda.
- per morosità nel pagamento della quota associativa.
- recesso, da comunicare in forma scritta al Comitato Direttivo almeno 6 (sei mesi) prima della chiusura dell'anno solare.
- a seguito di comportamenti o attività lesivi nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi e dei singoli soci, nonché per atti e comportamenti non compatibili con gli scopi dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Socio viene deliberata insindacabilmente dal Comitato Direttivo con decisione motivata. La qualifica di Socio si perde anche per cessazione, nel caso di persone giuridiche.

I soci hanno diritto ad usufruire dei servizi che l'Associazione riserva loro di partecipare alle manifestazioni ed iniziative promosse dall'Associazione.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa. Le quote associative non sono rimborsabili o rivalutabili e non trasmissibili ad altri.
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi dell'Associazione.
- ad un comportamento consono al prestigio e buon nome dell'Associazione.

Art. 16

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente (o i Vice Presidenti se nominati),
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Comitato Direttivo;
- f) il Revisore.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito

Art.17

L'Assemblea dei Soci, di seguito denominata Assemblea, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Regolamento, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno. Solo per il primo anno essa è convocata entro l'anno solare 2016. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale consuntivo;
- b) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

Art. 18

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o in delega di almeno un quarantesimo di Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore.

Art. 19

Le assemblee sono convocate dal Presidente mediante Posta Elettronica Certificata indirizzata a tutti i Soci, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve riportare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno dell'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Art.20

Le eventuali Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta del Revisore o da un ventesimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci che ne facciano formale richiesta scritta

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e i soci sostenitori che hanno versato un contributo nell'anno. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. E' ammesso conferire al massimo 2 deleghe per Socio. Le deleghe devono essere conferite specificando il nome del delegante.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18, le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza di voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

All'Assemblea ordinaria sono sottoposti: a) la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico, culturale e scientifico dell'Associazione; b) il rendiconto economico e finanziario dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso; c) la relazione del Revisore sul bilancio; d) la nomina delle cariche sociali, e così del Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 15 (quindici) membri e dal Revisore. Alle Assemblee straordinarie saranno sottoposti quegli argomenti per i quali sono convocate.

Art. 21

All'atto di fondazione dell'Associazione Alumni del Politecnico di Bari, il Rettore, previa ratifica del Senato Accademico, nominerà il Presidente ed il comitato Direttivo pro-tempore con la finalità di avviare il processo costitutivo dell'Associazione e procedere alle prime elezioni secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. Il Comitato Direttivo ed il Presidente pro-tempore rimarranno in carica un triennio, tempo entro il quale dovranno essere espletate le regolari procedure di elezione.

Art. 22

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

Il presidente, Alumnus o Alumna del Politecnico di Bari, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico, su proposta del Rettore, ed eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari dell'Associazione.

Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Comitato Direttivo.

Il Presidente rimane in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente Esecutivo è 5

tenuto a convocare immediatamente il Comitato Direttivo e a contattare il Consiglio di Amministrazione affinché indichi il nuovo Presidente..

Art. 23

Il Presidente nomina un Vice Presidente tra i membri del Comitato Direttivo, incaricato di sostituirlo in caso di assenza od impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa.

Il Vice Presidente rimane in carica sino alla data di scadenza del Presidente che lo ha nominato.

Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza naturale del mandato, il Vicepresidente rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art 24

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle attività dell'Associazione per l'attuazione degli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione, che ha durata di tre anni, è costituito da: a) il Presidente dell'Associazione che lo presiede; b) il Vice Presidente; c) tre Consiglieri designati dal Rettore del Politecnico; d) Da cinque a dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea in carica tra tutti i membri. Questi ultimi non sono immediatamente rieleggibili.

Alle riunioni ha diritto di assistere il Revisore dei Conti senza diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, il Segretario. I Consiglieri designati dal Rettore del Politecnico restano in carica tre anni e non sono rieleggibili.

Se uno o più Consiglieri cessano dalla carica prima di aver compiuto il triennio, o nel caso il Vice Presidente eletto assuma la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla sostituzione fino alla scadenza di ciascuno dei Consiglieri uscenti mediante cooptazione. I Consiglieri, così cooptati, possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da un Vice Presidente o su richiesta di almeno quattro Consiglieri, ogni qualvolta necessario. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce ogni anno la quota associativa minima per i soci.

Art. 25

Il Comitato Direttivo collabora con il Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. E' costituito da un minimo di 5 membri sino ad un massimo di 9 componenti oltre i membri di diritto che sono il Rettore, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Revisore.

Il Comitato Direttivo dura in carica un triennio e i suoi membri sono eleggibili per non più di due volte consecutive.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente o di $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri.

Il Comitato Direttivo determina, in prima applicazione del presente Regolamento, la quota associativa a carico delle diverse tipologie di soci nonché la quota una tantum.

Art. 26

Il Revisore esercita il controllo sulla gestione amministrativa della Associazione. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Partecipa al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 27

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese a maggioranza semplice dei votanti: in condizione di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 28

Le nomine alle cariche sociali devono di regola avvenire entro il mese di giugno di ogni anno. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 29

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione – determinato in un ammontare pari ad euro 5.000,00 (cinquemila) a fronte del quale sussiste, alla data di approvazione del presente Regolamento, un Fondo di Gestione eccedente il Fondo di Dotazione stesso pari ad euro 0,00. Mentre il Fondo di Dotazione è indisponibile, il Fondo di Gestione è a servizio della gestione ordinaria di cui al successivo art. 30.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali e vitalizie dei Soci;
- b) da contributi volontari versati dai Soci;
- c) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- d) dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- e) dalle eventuali rendite del patrimonio;
- f) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del Fondo di Dotazione.

Art. 30

L'anno sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed i rendiconti amministrativi e finanziari dell'Associazione, nonché il bilancio preventivo, redatti dal Consiglio di Amministrazione, controllati dal Revisore sono sottoposti ogni anno entro il mese di giugno all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 31

Ogni modifica del presente Regolamento deve esser proposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea appositamente convocata.

Art. 32

L'Associazione può essere sciolta su proposta del Consiglio di Amministrazione presa con delibera approvata da almeno 2/3 dei suoi membri ed a seguito di apposita delibera assembleare. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto al Politecnico di Bari